



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Sport
RUP: ing. Marco Buranelli

ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE e CAPITOLATO PRESTAZIONALE FORNITURA DI ASCIUGACAPELLI ELETTRICI PER CAMPO DA CALCIO A5 ASSEGGIANO (VE)
--

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore: Sport

RUP: Responsabile di servizio Ing. Marco Buranelli

Contatti: tel 041 2747530

mail: sport.ve@comune.venezia.it – sport.me@comune.venezia.it

indirizzo PEC: sport@pec.comune.venezia.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura, comprensiva di trasporto, di n.4 asciugacapelli elettrici a pulsante 1200W, motore 65W, cm 21x20,5x27,5 da consegnare presso il Campo da Calcio A5 Asseggiano – Via Jacopone da Todi 6/2 - 30174 Asseggiano (VE).

La fornitura richiesta è comprensiva di:

- Trasporto degli articoli oggetto della fornitura presso la struttura sportiva indicata;
- Mezzi e attrezzature a norma C.E..

Art. 2 - DURATA e VALORE DELL'APPALTO

L'appalto dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

In base alle ricerche di mercato effettuate, l'importo a base di gara per il presente appalto viene stabilito in € 480,00 iva esclusa, ed è da intendersi comprensivo di tutti gli

elementi necessari alla perfetta esecuzione della fornitura fino alla sua conclusione, e include le spese da sostenere per trasporto come specificato nell'art.1 del presente Capitolato.

Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica nell'ambito del MePA, secondo la normativa vigente.

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento e alla stipula del contratto mediante piattaforma Mepa.

Art. 5 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Aggiudicatario eseguirà le fasi dell'appalto con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, avvalendosi esclusivamente di proprio personale. L'Aggiudicatario risponde direttamente dei danni a persone e/o a cose provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. È pertanto tenuto a osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante l'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, direttamente responsabile dell'operato del personale addetto alle singole fasi dell'appalto.

L'Aggiudicatario accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico l'obbligo e l'onere di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale Commercio, di osservare integralmente il trattamento economico previsto, indipendentemente dalla struttura e dimensione della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, anche dopo la scadenza del contratto e sino alla sua sostituzione.

La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Aggiudicatario e i suoi dipendenti.

Art. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI VENEZIA

Il Comune di Venezia:

- provvede al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto;
- provvede alla verifica dell'esecuzione dell'appalto mediante appositi controlli sull'andamento delle prestazioni;
- comunica all'aggiudicatario le informazioni relative all'impegno;
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.

Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – FATTURE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a saldo. La fattura dovrà essere emessa, salvo quanto diversamente disposto in atti, a seguito di comunicazione scritta da parte degli uffici della conformità dello stesso e della verifica della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto, nonché previa acquisizione del DURC regolare, e sarà liquidata entro 30 giorni dall'emissione.

Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- Codice univoco ufficio: UFWX64
- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
- Codice fiscale e Partita IVA: 00339370272
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato ai fini dell'ottemperanza agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Riferimento amministrazione : CDC/230;
- Nome dell'impianto sportivo destinatario delle attrezzature;
- il codice IBAN per il pagamento mediante bonifico bancario;

Le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa.

In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinante dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 10 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ e PANTOUFLAGE

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09/10/2025.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16^{ter} d.lgs. 165/2001, alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di *pantouflage*).

Art. 11 – PENALI PER RITARDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO

Nel caso di mancanza, ritardi nell'esecuzione dell'appalto e in ogni altro caso in cui lo stesso non sia fornito con le modalità previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126 d.lgs 36/2023, una penale dell'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile. direttamente sul primo pagamento utile.

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs n. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 12 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, ed inoltre, dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva, in relazione alla natura dell'affidamento e della brevità dell'appalto.

Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, il contratto non potrà essere ceduto, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Art. 14 – SUBAPPALTO

É ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro III del D.Lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Art. 15 – RISOLUZIONE e INADEMPIMENTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 d.lgs. n. 36/2023, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onori e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile l'appalto;
- mancato rispetto delle normative vigenti;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 314 del 10.10.2018);
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09/10/2025.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l’impresa abbia risposto, l’Amministrazione può risolvere il contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all’esecuzione in danno.

Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Allegato A - Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nazionale D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023 e s.m.i.

A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’affidatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n.78 del 13/04/2023 e s.m.i.. L’affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 - FORO COMPETENTE, RICORSI GIURISDIZIONALI E RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dall'art.211 del D.Lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico
in sede di offerta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento dell'appalto è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei dati: **Avv. Marco Mastroianni**

dir.sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Responsabile della protezione dei dati: rpd@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti del Comune di Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza proliferazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali. Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

G. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

H. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

I. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

L. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, **avv. Marco Mastroianni** e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

M. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.

Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.